DISPOSIZIONI URGENTI PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA A MISSIONI INTERNAZIONALI

Art. 7

Interventi urgenti a favore delle popolazioni locali

Al fine di sopperire a esigenze di prima necessita' della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, nell'ambito delle missioni ISAF, Joint Enterprise e ALTHEA, di cui all'articolo 1, commi 2, 3, lettera c), e 4, i comandanti dei contingenti militari sono autorizzati, nei casi di necessita' e urgenza, a disporre interventi urgenti o a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato, entro i seguenti limiti complessivi:

a) euro 2.800.000, per la missione ISAF;

b) euro 500.000, per la missione Joint Enterprise;

c) euro 15.000, per la missione ALTHEA. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 3.315.000.

Versione in vigore dal 19 gennaio 2006, non più in vigore dal 20 marzo 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali
Estremi	Decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 10
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-la-partecipazione-italiana-a-missioni-2006/art-7-interventi-urgenti-a-favore-delle-popolazioni-locali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it